



STATUTO

**Assistenza e cura a domicilio
Malcantone e Vedeggio**

CAPITOLO 1

Scopo, sede e durata

Art. 1 Denominazione

Con la denominazione “Associazione per l’Assistenza e cura a domicilio Malcantone e Vedeggio – MAGGIO” è costituita una Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Scopi

- 2.1. L’Associazione ha lo scopo di consentire la permanenza a domicilio delle persone residenti nel comprensorio e confrontate a malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari, offrendo loro le necessarie prestazioni e consulenze.
- 2.2. Per conseguire tale scopo l’Associazione gestisce, in conformità con la Legge sull’assistenza e la cura a domicilio del 30 novembre 2010, il servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) del comprensorio Malcantone e Vedeggio.
- 2.3. L’Associazione è aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 Sede e durata

La sede dell’Associazione è Agno.
La sua durata è illimitata.

CAPITOLO 2

Soci

Art. 4 Statuto di socio

- 4.1. Possono essere soci dell’Associazione con diritto di voto:
 - i Comuni del comprensorio definito dall’Autorità cantonale
 - gli altri Enti o le Associazioni che operano nel settore dell’assistenza e dell’aiuto a domicilio con sede o attive nel comprensorio
 - lo Stato del Canton Ticino è membro di diritto.

- 4.2. Il socio è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.
- 4.3. Chiunque può diventare sostenitore dell'Associazione previo versamento del contributo minimo stabilito dall'Assemblea. Partecipa alla stessa con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 5 Ammissione

- 5.1. La domanda di ammissione come socio è da inoltrare per iscritto al Comitato che ne decide l'accettazione. Contro un rifiuto, è data facoltà di ricorso all'Assemblea entro 15 giorni.
- 5.2. Nella domanda di ammissione il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite nello statuto.

Art. 6 Responsabilità

I soci non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 7 Dimissioni ed esclusioni

- 7.1. Tutti i soci possono dimettersi per la fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato con almeno tre mesi di anticipo.
- 7.2. La qualità di socio si perde con il mancato pagamento della tassa sociale.
- 7.3. Su proposta del Comitato, l'Assemblea può escludere un socio che porta pregiudizio agli interessi dell'Associazione. Per l'esclusione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.

CAPITOLO 3

Organizzazione

Art. 8 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- A)** l'Assemblea;
- B)** il Comitato;
- C)** l'Ufficio di revisione dei conti.

A) Assemblea

Art. 9 Riunioni e convocazioni

- 9.1.** L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
- 9.2.** L'Assemblea è convocata dal Comitato o su richiesta di 1/5 dei soci con diritto di voto. Essa è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 9.3.** L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno: di regola entro fine novembre per l'approvazione del preventivo ed di regola entro fine maggio per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente.
- 9.4.** I soci sono convocati individualmente per iscritto almeno tre settimane prima della data dell'assemblea; alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.

Art. 10 Competenze

L'Assemblea:

- a)** nomina per un periodo di 4 anni:
 - il Presidente ed i membri del Comitato;
 - la loro rielezione è possibile fino a un massimo di 4 mandati.
- b)** incarica annualmente l'Ufficio di revisione dei conti;
- c)** definisce le zone di intervento;
- d)** ratifica le decisioni relative all'assunzione di un servizio di appoggio;
- e)** approva i progetti specifici o supplementari;
- f)** delibera sul rapporto annuale del Comitato;
- g)** approva i conti di esercizio, il bilancio e il preventivo;
- h)** decide sulle proposte presentate dal Comitato e dai suoi soci;

- i) formula le proposte al Comitato;
- j) decide sui ricorsi contro la mancata assunzione di nuovi soci;
- k) delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
- l) stabilisce le quote sociali annue;
- m) modifica lo statuto;
- n) scioglie l'Associazione.

Art. 11 Diritto di voto, maggioranza, quorum

- 11.1. I Comuni dovranno disporre della maggioranza di voti rispetto agli altri soci. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse numericamente più garantita, ogni Comune disporrebbe automaticamente di due o più voti assembleari.
- 11.2. I membri di Comitato non hanno diritto di voto in Assemblea, pertanto essi sono sostituiti dai loro supplenti.
- 11.3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità il voto del Presidente è preponderante.
- 11.4. L'Assemblea può deliberare se sono presenti almeno 1/3 dei soci indipendentemente se si tratta di Comuni o di altri soci. Se il quorum non è raggiunto l'Assemblea, dopo 30 minuti, è comunque valida.

B) il Comitato

Art. 12 Funzione e composizione

- 12.1. Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, conformemente alla pianificazione cantonale.
- 12.2. Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due del Presidente o di un altro membro del Comitato e del Direttore amministrativo del SACD.
- 12.3. Il Comitato è formato da sette persone, di cui
 - una in rappresentanza del Cantone;
 - quattro in rappresentanza dei Comuni soci;
 - due in rappresentanza degli altri enti di diritto pubblico o privato.

12.4. Il Direttore amministrativo funge da Segretario senza diritto di voto.

Art. 13 Competenze

Il Comitato:

- a)** elabora la suddivisione del proprio comprensorio in zone di intervento e gestisce a livello strategico il servizio di assistenza e cura a domicilio all'interno del comprensorio offrendo almeno le prestazioni previste dalla Legge;
- b)** allestisce la pianificazione del proprio comprensorio e partecipa all'elaborazione di quella cantonale;
- c)** stipula ed elabora proposte di attività e progetti supplementari per il proprio comprensorio;
- d)** stipula le convenzioni con i Comuni, gli altri operatori sanitari, enti o associazioni e con le assicurazioni malattia;
- e)** approva le tariffe a carico degli utenti;
- f)** chiede il riconoscimento dell'Associazione quale gestore del SACD ai sensi della relativa legge cantonale;
- g)** gestisce il patrimonio dell'Associazione e ricerca i mezzi finanziari per conseguire gli obiettivi fissati;
- h)** assume i dipendenti del SACD e ne approvandone i capitoli d'onori;
- i)** elabora i regolamenti interni dell'Associazione;
- j)** approva il piano di formazione per i dipendenti;
- k)** esegue o fa eseguire le decisioni prese dall'Assemblea;
- l)** convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- m)** decide sull'ammissione di nuovi soci; contro la decisione negativa è dato ricorso all'Assemblea generale entro 15 giorni dalla comunicazione;
- n)** vigila sulla gestione del SACD;
- o)** esercita tutte le competenze non assegnate ad altri organi;
- p)** nomina il Vicepresidente;
- q)** propone all'Assemblea l'Ufficio di revisione.

DIREZIONE

Art. 14 Organizzazione

L'organizzazione del SACD è affidata ad un Direttore amministrativo ed a un Direttore sanitario.

Art. 15 Compiti

Al Direttore amministrativo è affidata la gestione generale del Servizio. Al Direttore sanitario è affidata la gestione sanitaria del Servizio; garantisce la conformità della medesima alla legislazione sanitaria federale e cantonale, alle direttive o raccomandazioni dell'Ufficio del medico cantonale. I loro compiti sono definiti da un capitolato d'onori approvato dal Comitato.

C) Ufficio di revisione dei conti

Art. 16 Organizzazione

- 16.1.** L'ufficio di revisione viene incaricato dall'Assemblea ogni anno su proposta del Comitato; il rinnovo è tacito salvo diversa decisione dell'Assemblea.
- 16.2.** L'ufficio di revisione deve essere abilitato ai sensi della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR).
- 16.3.** Esso presenta un rapporto scritto per l'Assemblea che delibera sui conti consuntivi.

CAPITOLO 4

Risorse

Art. 17 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali dei soci;
- dalle altre entrate comprensive delle quote a carico degli utenti, dei rimborsi delle casse malati e di altre assicurazioni;
- dal contributo dei Comuni e del Cantone;
- da donazioni, legati e lasciti senza vincoli particolari.

CAPITOLO 5

Disposizioni finali

Art. 18 Modifica degli statuti e scioglimento dell'Associazione

- 18.1.** Ogni proposta di modifica dello statuto deve figurare all'ordine del giorno ed essere approvata dall'Assemblea in presenza di almeno 2/3 dei soci. Se il quorum non è raggiunto, l'Assemblea può deliberare dopo 30 minuti, qualunque sia il numero di presenti.
- 18.2.** Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto da un'Assemblea convocata espressamente a tale scopo e in presenza di almeno 2/3 dei soci. Se il quorum non è raggiunto, un'Assemblea è convocata una seconda volta al più tardi dopo 10 giorni. Essa può deliberare con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
- 18.3.** In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi ritorneranno ai Comuni del comprensorio ed al Cantone proporzionalmente al loro impegno finanziario e saranno utilizzati per conseguire analoghi scopi di quelli enunciati nel presente statuto.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria del 3 dicembre 2013 a Bioggio e modificato (art. 1) dall'Assemblea ordinaria del 31 maggio 2016 ad Agno.

Associazione per l'Assistenza e cura a domicilio
Malcantone e Vedeggio

Il Presidente:
Pier Giorgio Donada

il Direttore:
Stefano Motta